

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1085-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE, QUINTIERI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARGETTI, GHISLANDI, MALAGUGINI, MAZZALI e COSTA

Annunziata il 10 febbraio 1950

Proroga della scadenza dei Consigli comunali

Presentata alla Presidenza il 9 marzo 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 283 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 stabiliva la permanenza in carica dei consiglieri, alla scadenza del termine per cui la elezione era avvenuta, fino alla presa di possesso dei nuovi consiglieri.

Il decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, disponendo la durata quadriennale dei Consigli comunali e la loro rinnovazione integrale, al termine dei quattro anni, ha fatto sorgere dei dubbi sulla possibilità per i Consigli comunali di rimanere in carica, al termine del quadriennio, in caso di ritardo alle nuove elezioni. Tanto più perché lo stesso decreto, chiarendo che « il Sindaco e la Giunta comunale scadono contemporaneamente al Consiglio » aggiunge « tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori ».

La chiara attribuzione dell'aggiunta solamente al Sindaco ed alla Giunta comunale,

secondo la non equivoca dizione letterale del decreto, ha fatto pensare a qualcuno che la proroga non possa riguardare i Consigli comunali per il noto principio *inclusio unius est exclusio alterius*.

Vero è che la successiva legge 9 giugno 1947, n. 530, nell'articolo 25, precisa che « le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 » sicché sembrerebbe doversi concludere che la norma del citato articolo 283 sia da applicare anche ai Consigli comunali attualmente in carica. Però, ad evitare incertezze sulla interpretazione delle varie norme citate, non è inopportuna od ultronea la proposta di legge che gli onorevoli proponenti hanno presentato al Parlamento e che è stata svolta nella seduta della Camera del 16 febbraio 1950. Aderiva, in linea generale, ai principi informativi del disegno di

legge l'onorevole Scelba, a nome del Governo, facendo presente che analoga disposizione era stata inserita nel disegno di legge, già presentato al Parlamento, recante modifiche alla legge elettorale per i comuni, e solo faceva riserve sulla formulazione definitiva della proposta.

La Camera votava la presa in considerazione del disegno di legge, che veniva trasmesso alla Prima Commissione per il suo esame, in sede referente.

Nessuna obiezione v'è stata, in seno alla Commissione, sulla sostanza del disegno di legge, e solo si è provveduto ad una più precisa formulazione della prima parte del primo articolo, secondo l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, accolto in definitiva anche dai proponenti.

È sorto invece contrasto sull'emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo, che stabilisce identico trattamento alle amministrazioni straordinarie dei comuni, che scadranno entro l'anno 1950.

Contro tale estensione si è osservato che, esistendo, nella legge vigente, un termine, per cui le amministrazioni straordinarie debbono essere sostituite da quelle ordinarie, dopo tre mesi, non vi è ragione alcuna per una modifica della norma.

Ma, contro tale obiezione, si è osservato che, mancando l'aggiunta proposta dal Governo, si dovrebbe procedere alle elezioni nei comuni retti da amministrazioni stra-

ordinarie, anche prima della pubblicazione della nuova legge elettorale, il che porterebbe a creare una amministrazione con una legge elettorale, ritenuta non più aderente alla situazione odierna, e quindi si eleggerebbero degli amministratori che, con tutta probabilità, in seguito alla modifica della legge elettorale, auspicata e richiesta da tutti i partiti, non rappresenterebbero più la volontà popolare.

Non resterebbe allora altra via che indire nuove elezioni in questi comuni, una volta pubblicata la nuova legge elettorale, il che rappresenterebbe un inutile aggravio di spesa per quei comuni i quali verrebbero chiamati a nuova consultazione, forse a brevissima distanza di tempo dalla precedente. Senza contare che così si vulnererebbe il principio della durata quadriennale delle amministrazioni ordinarie.

Poiché, d'altra parte, i comuni retti da commissari prefettizi sono in numero irrilevante ed è oramai principio generale, univocamente accolto dal Consiglio di Stato, che i poteri degli amministratori debbono intendersi prorogati di fatto fino alla sostituzione, la Commissione ha ritenuto di accogliere l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, sicché il disegno di legge risulta concretato nei due articoli seguenti, di cui si propone l'accoglimento.

QUINTIERI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I Consigli comunali che, a tenore dello articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, verrebbero a scadere per compiuto quadriennio, sono prorogati sino all'insediamento dei Consigli comunali che saranno nominati in seguito alla nuova consultazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comuni elettorali per la loro rinnovazione.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.